

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'entrata in vigore della legge 26 marzo 1986, n. 86, concernente la ristrutturazione dei ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e il decentramento delle competenze, si sono avviate le premesse per consentire all'Azienda di giungere ad una riorganizzazione tesa ad una migliore efficienza operativa dell'attività aziendale, caratterizzata dalla trasformazione degli uffici periferici da organi meramente esecutivi ad organi di amministrazione attiva.

Come è noto, la legge precitata ha, tra l'altro, tentato di realizzare l'obiettivo di fondo, cercando di eliminare le cause di una

crescente lentezza operativa dell'Azienda, attraverso due meccanismi:

a) un ampliamento di alcune dotazioni organiche (ingegneri, geometri, disegnatori, assistenti e coadiutori), l'istituzione dei ruoli di geologo e architetto ed infine un aumento delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, prevedendo, in particolare, le figure di primi dirigenti amministrativi e tecnici negli uffici periferici compartimentali;

b) l'attuazione di un decentramento agli organi periferici di numerose competenze della Direzione generale.

Non appare superfluo osservare che con il decentramento agli organi periferici il legislatore - determinando le attribuzioni ai dirigenti - ha voluto ben distinguere le competenze, tenendo conto della natura di queste e della particolare posizione che i dirigenti stessi occupano nell'ambito della struttura periferica avuto riguardo alla diversa finalità dei rispettivi compiti ed evitando, per quanto possibile, ripetizioni ed interferenze di procedure.

Da un esame dei vari articoli della legge succitata risulta evidente che per dare maggiori garanzie di legittimità ed immediatezza nell'adozione dei provvedimenti sono state individuate e distinte le attività di natura amministrativa da quelle prevalentemente tecniche.

A tal fine sono state assegnate al primo dirigente amministrativo compartimentale tutte quelle materie riferentesi ad attività amministrative che, prima della data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1986, n. 86, erano state svolte necessariamente soltanto dalla dirigenza amministrativa della Direzione generale.

Analogamente, sono stati seguiti gli stessi criteri per determinare le attribuzioni del primo dirigente tecnico.

La citata legge n. 86 del 1986 nel disporre la ristrutturazione dei ruoli dirigenziali dell'ANAS, ha previsto, da un lato, la riduzione, nell'ambito della Direzione generale, dei primi dirigenti amministrativi da 10 a 8 unità ed ha, tra l'altro, individuato per ogni ufficio compartimentale due strutture organiche di livello dirigenziale (amministrativa e tecnica). Da ciò consegue una impossibilità di procedere, in caso di necessità, ad eventuali sostituzioni di detti funzionari con altri di pari qualifica, atteso che il ruolo dirigenziale sia amministrativo che tecnico è, in pratica, costituito da un numero di posti, in detta qualifica, pari alla sommatoria degli uffici centrali e periferici previsti dalla legge stessa.

L'Azienda ha ottemperato al disposto dell'articolo 17 (primo comma) di detta legge conferendo le funzioni di primo dirigente amministrativo e tecnico a funzionari appartenenti alle corrispondenti carriere direttive e ciò al fine di consentire ai comitati tecnici compartimentali, rinnovati nella loro compo-

sizione, di poter adempiere alle varie competenze loro attribuite.

Nel contempo, l'Azienda ha provveduto a bandire tutti i concorsi per la copertura dei nuovi posti previsti nei vari organici ed in particolare quelli relativi alla carriera dirigenziale amministrativa e tecnica, avuto riguardo sia alle qualifiche di dirigente superiore che a quelle di primo dirigente.

Mentre per quanto concerne la copertura dei posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore amministrativo e tecnico le relative procedure sono ormai definite, non si può dire altrettanto per quanto concerne la conclusione dei concorsi indetti per la copertura dei posti di primo dirigente amministrativo e tecnico. Ciò in quanto, come è noto, dette procedure, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono diversamente articolate in tre tipi di concorsi differenti per modalità e tempi di espletamento.

In particolare, se si fa riferimento al concorso speciale per esami ed al concorso pubblico per titoli ed esami, va osservato che i tempi di definizione degli stessi sono strettamente connessi soltanto alla disponibilità operativa delle varie commissioni esaminatrici, mentre la situazione è del tutto diversa se si ha riguardo al corso-concorso di formazione dirigenziale la cui definizione è subordinata alla disponibilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione presso la quale i candidati devono seguire sei mesi di corso, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 301 del 1984.

Nella fattispecie l'Azienda si trova nell'impossibilità di portare a termine i corsi-concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 17 della più volte citata legge n. 86 del 1986, per la copertura dei posti di primo dirigente amministrativo (10 posti) e tecnico (8 posti), in quanto notevolmente lunghi sono i tempi di espletamento di tale corso, che comunque non potranno protrarsi oltre la data del 31 dicembre 1990.

Tutto ciò mette in seria difficoltà l'Azienda la quale si è venuta a trovare con l'attività compartimentale del tutto bloccata, in quanto la mancanza di funzionari con adeguata qualifica rende impossibile il funzionamento di quegli organi compartimentali nei quali la presenza di tale unità è prevista a termine di legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da ciò nasce l'esigenza di adottare misure urgenti che consentano il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS, nonché dei rispettivi comitati tecnici compartimentali.

Per questa predetta finalità, sulla base di un approfondito esame dei compiti affidati ai compartimenti e delle attuali esigenze di realizzare una continuità operativa nel settore in cui l'Azienda opera, si è ritenuto opportuno proporre la proroga delle funzioni dirigenziali conferite ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86.

All'onere derivante dall'applicazione della norma in questione, commisurabile in lire 30 milioni per l'anno 1988, lire 120 milioni per l'anno 1989 e lire 120 milioni per l'anno 1990, si farà fronte con gli ordinari fondi stanziati nel bilancio aziendale.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Unità interessate: n. 35.

SPESA MEDIA MENSILE UNITARIA PREVISTA = lire 285.714 di cui:

- per indennità di funzioni (capitolo 101)	L.	190.214
- per premio di produzione (capitolo 102)	»	50.500
- per lavoro straordinario (capitolo 103)	»	45.000
	L.	<u>285.714</u>

SPESA MEDIA UNITARIA PREVISTA NEI VARI ESERCIZI:

Esercizio 1988 (ultimo trimestre) = lire 857.142 di cui:

- per indennità di funzioni	L.	570.642
- per premio di produzione	»	151.500
- per lavoro straordinario	»	135.000
	L.	<u>857.142</u>

Esercizio 1989 = lire 3.428.568 di cui:

- per indennità di funzioni	L.	2.282.568
- per premio di produzione	»	606.000
- per lavoro straordinario	»	540.000
	L.	<u>3.428.568</u>

Esercizio 1990 = lire 3.428.568 di cui:

- per indennità di funzioni	L.	2.282.568
- per premio di produzione	»	606.000
- per lavoro straordinario	»	540.000
	L.	<u>3.428.568</u>

SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER ESERCIZIO:

<i>Esercizio 1988 (ultimo trimestre)</i>	L.	30.000.000
<i>Esercizio 1989</i>	»	120.000.000
<i>Esercizio 1990</i>	»	120.000.000
		<u>270.000.000</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

Decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1988.

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonomia delle strade (ANAS)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonomia delle strade (ANAS) e tenuto conto altresì che permane tuttora l'esigenza di ricorrere alla particolare procedura prevista dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonomia delle strade (ANAS) e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 30.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede:

a) quanto a lire 20.000.000, a lire 5.300.000 ed a lire 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonomia delle strade per l'anno finanziario 1988;

b) quanto a lire 80.000.000, a lire 21.000.000 ed a lire 19.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1988.

COSSIGA

DE MITA - FERRI - AMATO - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI